



# COMUNE DI BARESSA

PROVINCIA DI ORISTANO

Via Is Tellaias n. 6 - CAP 09090 Bressa (Or)

P. IVA 00381650951 - C.F. 80030310959

☎ 0783-930049 Fax 0783-930118

e-mail: [municipale@comune.baressa.or.it](mailto:municipale@comune.baressa.or.it)

Prot. 3009

Ordinanza n. 7 del 09/07/2013

**OGGETTO: Pulizia e regolare manutenzione dei terreni e delle aree private ubicate nel centro abitato per la salvaguardia della circolazione stradale, per il decoro e la salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica.**

## IL SINDACO

**CONSIDERATO** che costituiscono grave limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade pubbliche e ad uso pubblico, sia veicolare che pedonale, la presenza di:

- siepi che invadono la sede viaria, i marciapiedi ed i passaggi pedonali, nonché limitano o occludono a vista della segnaletica stradale e pedonale e talvolta danneggiano i corpi dell'illuminazione pubblica riducendo la luminosità nelle ore notturne, nonché la visione di specchi parabolici riflettenti la visibilità della carreggiata;
- rami protesi sulla sede viaria di piante poste a dimora in giardini ovvero in aree incolte o boscate;

**RILEVATO** che, ai bordi delle strade che intessano il centro abitato comunale, risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale, invadendola e creando conseguentemente ostacolo alla visibilità della strada e alla leggibilità della segnaletica;

**RISCONTRATO** che su numerose aree di proprietà privata del centro abitato, vi è la presenza di vegetazione spontanea incolta, erbacce, sterpaglie ecc. nonché interessate da abbandono di rifiuti vari che, oltre ad essere indecorosi, possono divenire potenzialmente e facilmente infiammabili;

**RILEVATO** che su numerose aree di proprietà privata del centro abitato, vi è la presenza di vegetazione spontanea incolta, erbacce, sterpaglie ecc. e pertanto, che lo stato di incuria dei terreni prossimi alle strade e alle aree urbane ed extraurbane costituisce altresì pericolo per l'igiene e la salute pubblica, permettendo il proliferare di ratti, serpenti e insetti nocivi;

**RITENUTO** necessario adottare provvedimenti finalizzati alla tutela della circolazione stradale, della pubblica incolumità, della salvaguardia del patrimonio ambientale, degli immobili, delle infrastrutture e degli impianti vari di pubblico servizio presenti sul territorio comunale;

**VISTO** il vigente Codice della Strada, emanato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16 dicembre 92, n° 495 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

**VISTI** gli art. 423 e seguenti del vigente Codice Penale in materia di responsabilità per danni arrecati da incendi dolosi e colposi;

**VISTI** gli articoli n. 892, 893, 894, 895 e 896 del Codice Civile;

**RITENUTO** opportuno dovere emanare la presente ordinanza al fine di prevenire potenziali situazioni di pericolo provenienti dalla presenza di vegetazione incolta e spontanea e dalla mancanza di manutenzione ordinaria della stessa che possano interessare persone, edifici ed infrastrutture varie,

**VALUTATO** ogni opportuno elemento e per le ragioni giuridiche e di interesse pubblico sopra indicate;

**ACCERTATO** che i proprietari dei terreni e delle aree ove vi è presenza di piantagioni, siepi e/o vegetazione varia è responsabile delle violazioni alle norme precedentemente menzionate;

**RAVVISATA** la necessità di tutelare la circolazione stradale le strade, gli spazi pubblici e di pubblica utilità dai danni causati dalle siepi e piantagioni varie che sorgono a distanza inferiore a quella prescritta, di prevenire l'innescò di possibili incendi, nonchè di salvaguardare il decoro, l'igiene e la salute pubblica;

**VISTO** il D.Lgs, 18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni;

### **ORDINA**

a tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di fondi rustici, aree di pertinenza dei fabbricati e di ogni altra destinazione od uso, che fronteggiano le strade e gli spazi pubblici di qualsiasi tipo del centro abitato di provvedere, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line di questo Comune, a quanto di seguito indicato:

- a potare e/o tagliare le siepi e i rami di alberi e/o altre essenze arboree prospicienti oltre il confine stradale o che nascondono la segnaletica, in modo che non rechino ostacolo alla sicurezza della circolazione stradale e che non compromettano la visibilità;
- alla pulizia e alla regolare manutenzione delle aree medesime, mediante la rimozione di vegetazione incolta, erbacce, sterpaglie ecc.
- al mantenimento dello stato di pulizia e di decoro delle aree medesime mediante la rimozione di eventuali rifiuti presenti nelle aree medesime nel rispetto della vigente normativa in materia,

### **AVVERTE**

- che in caso di inottemperanza alla presente ordinanza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi in materia, sarà applicata una sanzione amministrativa da € 168,00 a € 674,00 ai sensi degli artt, 29 e 31 del D.Lgs. 285/1992 del Nuovo Codice della Strada;
  - che nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line di questo Comune, al taglio delle piante e alla regolazione delle siepi, i lavori saranno eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o conduttori dei terreni.
  - che avendo il presente atto effetto continuativo, proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di fondi rustici, aree di pertinenza dei fabbricati e di ogni altra destinazione od uso, che fronteggiano le strade e gli spazi pubblici di qualsiasi tipo ed importanza del centro abitato dovranno provvedere a ripetere le suddette operazioni di taglio, mantenimento e pulizia ogni qualvolta la stessa si renda necessaria.
- I trasgressori saranno puniti con sanzione amministrativa, oltre le spese necessarie di rimborso al Comune per eseguire con mezzo meccanico le necessarie operazioni, lasciando impregiudicata, qualora se ne ravvisi la fondatezza, l'esercizio dell'azione penale.

### **DISPONE**

- che il presente provvedimento, entrerà in vigore all'atto di pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio on line del Comune di Baressa, dove rimarrà consultabile per quindici giorni consecutivi;
- che il presente provvedimento sia affisso, altresì, sulle bacheche pubbliche del territorio comunale;
- che le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi, relative alle norme contenute nella presente ordinanza, sono svolte in via principale dagli agenti di Polizia Locale di Baressa, ferma restando la competenza di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria a norma della l. n. 689/1981;
- che copia del presente provvedimento sia trasmessa alla Stazione dei Carabinieri di Gonnosnò.

**Avverso la presente ordinanza sono ammissibili:**

- ricorso al Prefetto entro 30 giorni; ovvero
- ricorso al T.A.R. Sardegna, sez. Cagliari, entro 60 giorni; ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

**IL SINDACO**

**Avv. Pierniggiò Corona**

